ASSORIMAP
ASSOCIAZIONE NAZIONALE RICICLATORI E RIGENERATORI MATERIE PLASTICHE
aderente a: CONFIMI INDUSTRIA

Roma, 26 ottobre 2026

Spett.le Commissione VIII (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici) – Camera dei deputati

Alla c.a. Ufficio di Presidenza della Commissione VIII

Oggetto: DOCUMENTO ASSORIMAP SU C. 3133 (DL AMBIENTE)

In relazione al disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche" (C. 3133 Governo), ASSORIMAP intende presentare le seguenti osservazioni:

La normativa ambientale presenta disposizioni complesse ed integrate: ogni modifica deve essere necessariamente coordinata con le generali disposizioni: pur tuttavia nel corso degli ultimi 20 anni il Testo Unico Ambientale ha subito innumerevoli modifiche, una proliferazione normativa ed emendativa ingiustificata, frutto di azioni lobbistiche non coerenti con il dettato normativo nazionale e soprattutto comunitario.

Sullo specifico e nel merito dell'articolo 4 del decreto-legge si enunciano misure organizzative per la valenza del conflitto di interessi, su cui ASSORIMAP esprime una decisa contrarietà per quanto segue:

1. le rappresentanze negli Organi di amministrazione dei consorzi di cui trattasi (COREPLA per quanto di competenza) sono costituite interamente da portatori di interesse, che sui diversi temi si confrontano e realizzano posizionamenti equilibrati;

2. lo Statuto, i Regolamenti ed il *modus operandi* dei componenti tali Organi ha sempre consentito "l'abbattimento" del conflitto di interessi;

1. la specifica sui rappresentanti delle attività di selezione, recupero e riciclo è evidentemente fuori luogo, perché parimenti dovrebbe esser fatta analoga previsione anche per altri rappresentanti (ad esempio per i produttori di imballaggi allorquando si delibera sul Contributo Ambientale Conai, di cui sono i pagatori);

2. tale emendamento escluderebbe di fatto dalle decisioni dell'organo l'impronta e l'esperienza di chi realmente svolge le attività di recupero e può meglio contribuire al perseguimento degli obiettivi che la U.E. ha indicato.

Pertanto, si richiede di abolire la lettera c, comma 1 dell'articolo 4 del D.L. 177 datato 8 ottobre 2026, che inserisce il nuovo comma 2bis all'articolo 223 del TUA.

Via Tagliamento, 25 – 00198 Roma
06 62289066 info@assorimap.it
www.assorimap.it

Inoltre, il Decreto-Legge consente di utilizzare il CSS-combustibile in impianti non autorizzati per il recupero energetico: tale previsione è un chiaro ritorno al passato (discariche e inceneritori) e non deve essere assolutamente presa in considerazione.

Pertanto, si richiede di abolire il comma 3 dell'articolo 4 del D.L. 177 datato 8 ottobre 2026, che modifica il comma 5bis, dell'articolo 4 della Legge n. 34 del 27 aprile 2022.

Si richiedono altresì sanzioni pecuniare efficaci, proporzionate e dissuasive per chi viola gli obblighi di contenuto di riciclato. A tal proposito, si richiede che:

All'art. 4 del D.L. n. 177 datato 8 ottobre 2026, dopo il comma 4, venga inserito il seguente

"5. All'articolo 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. I produttori di bottiglie di plastica per bevande che violino le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.500 a euro 50.000, quantificata tenendo conto del quantitativo di bottiglie di plastica per bevande immesse sul mercato dal trasgressore, per ogni punto percentuale mancante rispetto agli obiettivi sulla plastica riciclata di cui al citato comma 4. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative relative alla violazione delle previsioni dell'articolo 6, comma 4, nonché per la destinazione dei proventi delle stesse, si applicano le disposizioni degli articoli 195, comma 5, 262 e 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

5-ter. I produttori di bottiglie di plastica per bevande che violino le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-bis, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, quantificata tenendo conto del quantitativo di bottiglie di plastica per bevande immesse sul mercato dal trasgressore, per ogni mancata comunicazione. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative relative alla violazione delle previsioni dell'articolo 6, comma 5-bis, nonché per la destinazione dei proventi delle stesse, si applicano le disposizioni degli articoli 195, comma 5, 262 e 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».